

## **TI\_GERICHTE 35.2004.105 vom 9. Mai 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-05-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2004.105](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2004.105)

FR: TI\_GERICHTE 35.2004.105 du 9 mai 2005

IT: TI\_GERICHTE 35.2004.105 del 9 maggio 2005

### **Regeste**

chiusura caso d'infortunio per estinta causalità, confermata con sentenza cresciuta in giudicato. Ricaduta non ammessa. Pure non ammessa revisione della sentenza cantonale

### **Erwägungen**

#### **E. 9**

luglio 1997 del TCA - , giudicati trovarsi in un sicuro nesso di causalità naturale con l'incidente stradale dell'8 marzo 1995. Inoltre, sempre a detta dei sanitari del SAM, la patologia alla colonna cervicale è causa di un'inabilità del 50% e necessita di ulteriori provvedimenti medici (fisioterapia e terapia medicamentosa antalgica), allo scopo di garantire il mantenimento della residua capacità lavorativa (cfr. allegato al doc. 124). Con la decisione formale del 9 agosto 2004, successivamente confermata in sede di opposizione, l'Istituto assicuratore convenuto si è rifiutato di dare seguito alla richiesta dell'insorgente, precisato che, siccome l'estinzione del nesso di causalità naturale fra i disturbi al rachide cervicale e l'infortunio assicurato era stata accertata mediante una sentenza giudiziale cresciuta in giudicato, non vi sarebbe più spazio per una ricaduta (cfr. doc. 129). Con la propria impugnativa, l'assicurata contesta la tesi difesa dall'assicuratore LAINF convenuto. Essa si ritiene legittimata a far valere una ricaduta dell'evento traumatico dell'8 marzo 1995, in quanto, citiamo: "... il fatto che codesto Tribunale nella propria sentenza 9 luglio 1997 abbia stabilito che il nesso di causalità naturale tra l'infortunio occorso l'8 marzo 1997 e il pregiudizio alla salute fisica da essa riportato risultava essere estinto a far tempo dal mese di marzo 1996 per il raggiungimento dello "status quo ante" non impedisce in alcun modo l'assunzione da parte della CO 1 della ricaduta del medesimo evento infortunistico annunciata dalla ricorrente il 31 marzo 2004 e quindi l'assegnazione alla stessa delle corrispondenti prestazioni ai fini del titolo terzo della LAINF. In effetti, una ricaduta presuppone per definizione che, come nel caso che ci occupa, a un dato momento e per un periodo di tempo più o meno lungo i postumi di un infortunio appaiano, almeno apparentemente, curati e risolti. Evidentemente la ricaduta e le sue conseguenze devono essere in una relazione di causalità naturale ed adeguata con l'infortunio originario, ciò che è il caso nella fattispecie, come si può evincere dalla citata perizia e dalla menzionata risposta dei medici del SAM" (I, p. 27). Questa Corte non può fare propria l'argomentazione della ricorrente. Secondo la giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di cura medica e causa incapacità lavorativa. Per contro, si parla di postumi tardivi quando un danno alla salute apparentemente guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato, delle modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato patologico differente (cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105 V 35 consid. 1c e riferimenti). Nella concreta evenienza, l'CO 1 (decisione che è poi stata avallata dal TCA)

ha a suo tempo posto termine alle prestazioni di legge, non perché si presumeva che RI 1 fosse nel frattempo guarita, ma poiché i disturbi di cui essa ancora soffriva al rachide cervicale erano stati ritenuti, alla luce della valutazione espressa dal perito dott.

\_\_\_\_\_, ormai estranei all'evento infortunistico assicurato (cfr. doc. 85, p. 5: "In base al referto peritale del dott. \_\_\_\_\_ risulta che l'opponente non presenta dei postumi di natura infortunistica" – la sottolineatura è del redattore). Ora, il fatto che la nuova domanda di prestazioni sia basata semplicemente su un diverso apprezzamento degli stessi disturbi alla salute (in effetti, gli specialisti del SAM hanno sostenuto, a differenza del dott.

\_\_\_\_\_, che fra le persistenti cervico-brachialgie ed il sinistro del marzo 1995 perdurava ancora un nesso di causalità naturale), non consente di ritenere che la ricorrente, nel corso del mese di agosto 2000, abbia accusato una ricaduta di un danno alla salute apparentemente guarito ai sensi dell'art. 11 OAINF. In altri termini, una ricaduta, in presenza del medesimo danno alla salute, entra in linea di conto qualora la chiusura del caso iniziale abbia avuto luogo poiché l'assicurato ha nel frattempo ritrovato una piena capacità lavorativa e non necessita più di cure mediche, e non quando il caso è stato chiuso per assenza del nesso di causalità. Del resto, in una recente sentenza del 28 febbraio 2005 nella causa B., U 144/04, consid. 3.3, riguardante una fattispecie del tutto analoga a quella sub iudice, la nostra Corte federale ha deciso in questo stesso modo: " Par ailleurs, la juridiction cantonale a jugé que la recourante ne pouvait prétendre des prestations en raison d'une rechute ou de séquelles tardives au sens de l'art. 11 OLAA. Elle a considéré que la suppression des prestations au 1er décembre 1991, par décision sur opposition du 30 janvier 1992, était justifiée exclusivement par l'absence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement assuré et les troubles persistant après le 1er décembre 1991. C'est pourquoi, dans la mesure où la nouvelle demande reposait seulement sur un nouveau diagnostic au sujet de ces mêmes troubles, on ne pouvait considérer que la recourante souffrait d'une rechute ou de séquelles tardives d'une lésion apparemment guérie. Ce point de vue est bien fondé. En effet, le motif invoqué à l'appui de la nouvelle demande ne constitue pas un fait survenu postérieurement à la décision de suppression des prestations, mais repose uniquement sur une nouvelle qualification d'un état de fait médical déjà constaté antérieurement." (STFA succitata – la sottolineatura è del redattore) Per completezza, è utile aggiungere che, nel corso del mese di agosto 2000, l'assicurata ha lamentato dei gravi disturbi al rachide lombare, riconducibili ad un'ernia discale localizzata a livello del passaggio lombo-sacrale. RI 1 è stata sottoposta ad intervento chirurgico in data 31 agosto 2000. Dalla documentazione medica all'inserito risulta però pure – ciò che d'altronde la ricorrente non contesta (cfr. I, p. 9) - che questa patologia non costituiva una conseguenza del sinistro assicurato (cfr. rapporto 12.6.2003 del SAM, accluso al doc. 124: "... la patologia lombare, insorta improvvisamente nell'agosto 2000, con necessità di un intervento chirurgico il 31.08.2000, non ha alcuna relazione con l'infortunio del marzo 1995"). 2.3. Per il motivo che la decisione su opposizione del 20 dicembre 1996, mediante la quale era stato dichiarato estinto il diritto a prestazioni a partire dal 31 luglio 1996, difettando, da tale data, un legame causale con l'infortunio dell'8 marzo 1995, è stata oggetto di una sentenza di merito di questo Tribunale, è escluso che l'Istituto assicuratore convenuto - così come esso ha pertinentemente osservato in uno scritto del 6 luglio 2001 indirizzato all'ex patrocinatore dell'insorgente (doc. 121) - potesse reconsiderarla oppure procedere ad una sua revisione procedurale (cfr. DTF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 e riferimenti citati). In un caso del genere, può quindi entrare in linea di conto soltanto una revisione della sentenza cantonale del 9

luglio 1997. Benché RI 1 non lo abbia esplicitamente richiesto, il TCA, per motivi attinenti all'economia procedurale, esaminerà comunque, qui di seguito, se la citata sua pronuncia debba essere oggetto di revisione. 2.4. Secondo l'art. 108 cpv 1 lett. i LAINF, deve essere garantita la revisione delle sentenze se sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi, oppure se un crimine o un delitto hanno influito sulla sentenza. Pedissequamente, l'art. 14 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, è ammessa la revisione a) se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova; b) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione. 2.5. Perché il TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, è necessario che siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova. Nuove, secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nella procedura principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all'istante. Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione. Per quel che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti al momento della precedente procedura ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura. Un mezzo di prova è considerato come concludente qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa. In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli. Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che fanno apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. È necessario che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (cfr. DTF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205). 2.6. Giusta l'art. 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b) dell'art. 14. 2.7. Preliminarmente, questa Corte ritiene di potersi esimere dall'esaminare se il termine di 90 giorni previsto dall'art. 15 cpv. 1 LPTCA sia o meno stato ossequiato, siccome la domanda di revisione deve comunque essere respinta nel merito. Nel caso di specie, la nuova domanda di prestazioni è stata fondata su una valutazione espressa dai medici del SAM di \_\_\_\_\_, secondo cui la sintomatologia algica risentita da RI 1 alla colonna cervicale e all'arto superiore destro ("sindrome cervicospondilogenica cronica dopo distorsione cervicale il 8.03.1995 (Whiplash cronico stadio II), con trauma C1-2, con lussazione ligamentaria ds. all'altezza di C2, senza evidenza di fratture o dislocazioni, come pure una importante diminuzione della motilità cervicale ed irradiazioni algiche fluttuanti e distali al bordo sup. del trapezio, alla regione pettorale, al moncone della spalla, all'art sup. ds.") costituiva una conseguenza naturale dell'infortunio assicurato anche dopo la chiusura del caso da parte dell'CO 1 (cfr. doc. 124 + allegato). Ora, nella misura in cui il referto menzionato contiene esclusivamente un

apprezzamento medico diverso di fatti già conosciuti da questo Tribunale al momento in cui è stato reso il giudizio principale, esso non costituisce un nuovo mezzo di prova che possa giustificare una revisione della sentenza del 9 luglio 1997. In simili condizioni, non è necessario dare seguito al provvedimento probatorio richiesto dall'insorgente (esecuzione di una perizia medica giudiziaria, cfr. I). Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.